

## Art. 7.

*Cremazione di indigenti*

1. Nel caso di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi sono sostenuti, conformemente alle normative statali e nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite dal regolamento comunale.

## Art. 8.

*Provvedimenti regionali*

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente, definisce:

a) le modalità e i casi in cui deve essere effettuata la rimozione di protesi, anche elettro-alimentate, su cadaveri destinati a cremazione;

b) le modalità di tenuta dei registri cimiteriali comunali;

c) i requisiti formativi e i piani di formazione obbligatori per il personale dei crematori e per i cerimonieri degli spazi per il commiato;

d) i livelli informativi minimi che le strutture sanitarie regionali, i comuni, le associazioni e gli operatori privati che operano nel settore funerario devono assicurare ai cittadini riguardo ai costi medi delle diverse forme di funerale, di sepoltura e di destinazione delle ceneri.

## Art. 9.

*Norma finanziaria*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per il triennio 2010-2012, la spesa complessiva annua di 500 migliaia di euro, di cui 440 migliaia di euro per la realizzazione degli impianti crematori e 60 migliaia di euro per le campagne informative, cui si fa fronte a valere sui fondi previsti dall'art. 76, comma 4, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, in favore degli enti locali.

## Art. 10.

*Entrata in vigore*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 17 agosto 2010

LOMBARDO

## LEGGE 17 agosto 2010, n. 19.

**Norme in materia di sportelli multifunzionali. Interventi finanziari per corsi di formazione professionale.**

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - parte I - n. 40 del 10 settembre 2010)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Norme in materia di sportelli multifunzionali e interventi finanziari per corsi di formazione professionale*

1. Gli enti gestori dei progetti attuativi degli sportelli multifunzionali che, entro diciotto mesi dalla conclusione delle attività progettuali, non abbiano provveduto a presentare la relativa rendicontazione, perdono il diritto all'erogazione del saldo ancora dovuto.

2. Nei casi di cui al comma 1, i provvedimenti di impegno assunti in favore degli enti di cui al medesimo comma sono ridotti, con provvedimento del dirigente generale dell'Agenzia per l'impiego, l'orientamento, i servizi e le attività formative. Le relative economie sono iscritte in bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 8 novembre 2007, n. 21.

3. Resta fermo per gli enti di cui al comma 1 l'obbligo di produrre il rendiconto dell'attività svolta al fine di consentire il recupero delle somme eventualmente erogate in eccedenza.

4. All'art. 51, comma 7, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, le parole «31 luglio 2010» sono sostituite con le parole «30 settembre 2010».

5. Per le finalità del comma 4 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2010, l'ulteriore spesa di 16.000 migliaia di euro.

6. Alla tabella «G» allegata alla legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, è apportata la seguente modifica, in migliaia di euro:

	U.P.B	Capitolo	2010
Istruzione e formazione professionale legge regionale 26 marzo 1976, n. 24 «Corsi di formazione professionale»	9.2.2.6.6	717910	+4.000

7. Agli oneri discendenti dai commi 5 e 6, si provvede per l'esercizio finanziario 2010 mediante riduzione delle disponibilità di cui alle seguenti U.P.B., per gli importi di fianco indicati, espressi in migliaia di euro:

U.P.B. 4.2.2.7.2	- capitolo 615605	- 1.000
U.P.B. 4.2.1.3.2	- capitolo 212527	- 2.000
U.P.B. 4.2.1.3.3	- capitolo 215724	- 7.000
U.P.B. 10.5.1.3.2	- capitolo 156604	- 10.000

